SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 135**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*:

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Ministero dei trasporti
e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1994, n. 358.

Regolamento recante le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione.

94G0420

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 354.

Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rendere immediatamente disponibile il Palazzo Barberini in Roma per i lavori di ristrutturazione e trasformazione a museo e nel contempo dare la necessaria sede per la rappresentanza alle Forze armate;

Vista la legge 26 dicembre 1901, n. 519, concernente l'espropriazione di Villa Borghese;

Visto il protocollo d'intesa, in data 4 marzo 1994, sottoscritto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali, dal sindaco di Roma e dal presidente dell'ente Fiera di Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comune di Roma è autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa, per periodi di durata trentennale rinnovabili a richiesta di detto Dicastero, l'immobile denominato «Casina delle rose», relative pertinenze ed annesso giardino delimitato nei tre lati da viale Goethe, viale della Pineta e viale San Paolo del Brasile, con esclusione del monumento a Goethe, allo scopo di destinarlo alle attività di rappresentanza militare, nonché a sede del circolo ufficiali delle Forze armate.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 avviene anche in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche e ad ogni altro vincolo, fatte salve, per i lavori, i restauri, la conservazione e le eventuali future ristrutturazioni, le previsioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Agli oneri relativi ai lavori, al restauro e alla manutenzione, anche straordinaria, della «Casina delle rose», valutati in complessivi 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994. Le somme non impegnate nel corrente esercizio finanziario potranno essere utilizzate, per gli stessi fini, negli esercizi finanziari successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0428

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 355.

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere operativo l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi di programma, contratti di programma e intese di programma da stipulare.

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

4. I commi 1 e 2 sostituiscono l'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270.

Art. 2.

Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica

1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal CIPI con deliberazione del 28 dicembre 1993, in relazione agli interventi concernenti i contratti di programma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cui dotazione può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle operazioni di istruttoria, monitoraggio, verifica e collaudo degli interventi stessi.

2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del Nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale proveniente dai soppressi organismi dell'intervento

straordinario nel Mezzogiorno. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai componenti del Nucleo ispettivo l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. Lo stesso diritto di opzione è. riconosciuto ai componenti del Nucleo di valutazione.

3. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni».

4. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è aumentato di due unità. Per le medesime esigenze quindici unità di qualifica non inferiore alla ottava, appartenenti ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, possono essere assegnati al Nucleo ispettivo, in qualità di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore del Nucleo. Ai predetti assistenti è attribuita una indennità di pari misura e natura di quella riconosciuta agli assistenti del Nucleo di valutazione, che è assorbente di ogni altro emolumento accessorio. I relativi oneri fanno carico al fondo di cui all'articolo 3.

5. I dirigenti dell'osservatorio delle politiche regionali sono collocati in posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 3.

Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

«5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-ter Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedere ».

2. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

3. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, son destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, della predetta normativa. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della medesima normativa secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

4. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, possono essere direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi del comma *5-bis* del medesimo decreto legislativo.

5. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. Le disponibilità esistenti sui conti di gestione già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continuano a poter essere utilizzate da parte degli enti beneficiari, previa autorizzazione da parte delle amministrazioni statali rispettivamente competenti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel limite dell'importo relativo a ciascun progetto e nel rispetto delle specifiche destinazioni quali risultanti dall'ultima delibera di impegno adottata dalla predetta Agenzia. A tal fine, gli enti interessati sono tenuti a trasmettere alle amministrazioni stesse, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, appositi rendiconti delle somme già prelevate e di quelle ancora da prelevare, con riferimento a ciascun progetto. Gli interessi maturati nei predetti conti di gestione, nonché le somme relative a progetti per i quali non siano intervenute la rendicontazione e l'autorizzazione all'utilizzo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

7. Alle aperture di credito a favore di funzionari delegati disposte presso le tesorerie dello Stato per l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313.

8. Il presente articolo sostituisce l'articolo 6, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, e l'articolo 8 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270.

Art. 4.

Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime, e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5.

Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti.

4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di tre consulenti giuridici da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

6. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad egevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 5.

7. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versati sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi.

8. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: «comprese quelle di infrastrutturazione» sono inserite le seguenti: «e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari».

9. Le disposizioini di cui ai commi 7 e 8 sostituiscono l'articolo 9 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331.

Art. 5.

Gestione delle aree industriali

1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

2. Tale riduzione è subordinata alla avvenuta presentazione, entro la data del 10 giugno 1994, della domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui al comma 1, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attività produttive.

4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

Art. 6.

Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca

1. In attesa della riforma delle legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. Il predetto comitato è chiamato, altresì, ad esprimere pareri anche in ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle materie, già di competenza dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi, previa apposita convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera *c)*, richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Il privilegio si applica ai contratti di finanziamento stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a precedenti delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«*2.* La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore, nonché di variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le variazioni progettuali regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse, sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi comunque iniziati entro il 30 settembre 1993, non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorché scaduti prima della data del 30 settembre 1993, decorrono dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 493 del 1993.».

2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«*6.* Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.».

3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-*bis*. — *1.* Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993, avviene, tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo, previa relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede soltanto, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore dei lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene comunicata alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente.

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario *ad acta,* fino alla data del 30 settembre 1994. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario *ad acta* possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario *ad acta* si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva la applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario *ad acta*, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.».

4. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.».

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

6. Le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 8.

Personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

«Art. 14 *(Personale degli organismi soppressi)*. — *1.* Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali ed enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti principi in materia di mobilità, a quelle statali.

2. Avverso la attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente.

5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali è stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle amministrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unità assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono all'attribuzione dei posti disponibili, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore.

Art. 14-*bis* (*Trattamento economico del personale*). — *1.* Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:

a) liquidazione alla data del 12 ottobre 1993 del trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica già costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato può richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianità di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAI alla data del 12 ottobre 1993 potrà avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita;

b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianità contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione è mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento.

3. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse.

4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.

5. Nelle more della determinazione del trattamento economico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, è autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui all'articolo 14, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del trattamento economico della qualifica attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, fatti comunque salvi i conseguenti conguagli che verranno effettuati a cura dello stesso Ministero entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio dell'opzione.».

Art. 9

Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno e degli enti di promozione

1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, nonché, fatta eccezione per il personale statale, quelle di cui all'articolo 14-*bis*, introdotto dal presente decreto.

2. Al personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM) la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto, nonché al personale utilizzato a contratto, nel numero massimo di cinque unità, per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini.

3. Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso le società il cui capitale era interamente detenuto dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM) può presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica domanda di assegnazione a pubbliche amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali ed enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché da aziende municipalizzate, sono individuate le amministrazioni e gli enti ai quali è assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento.

4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché dalle società da questi controllate al 100%, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella qualifica.

5. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30 giugno 1994 al personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nei limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle amministrazioni di assegnazione.

6. Il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità a qualunque titolo spettante, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di assegnazione alla data del 12 ottobre 1993 non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

7. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Art. 10

Disposizioni relative al commissario liquidatore

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: «subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia».

2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: «provvede» sono aggiunte le seguenti: «a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,».

3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di compentenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, i contratti in essere alla data del 31 dicembre 1993 e relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché relativi alle connesse utenze telefoniche, elettriche e quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali movimentazione e facchinaggio, dattilografia, immissione dati, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento e simili, già prorogati al 30 giugno 1994 e nella cui titolarità è subentrato, a far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati al 31 dicembre 1995, alle condizioni dai medesimi contratti previste. Per le analoghe esigenze relative al centro di elaborazione dati già operante presso la soppressa Agenzia provvede la Ragioneria generale dello Stato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i contratti di cui al comma 3 possono essere motivatamente prorogati, per un massimo di un anno, dalle amministrazioni competenti, previa verifica della loro indispensabilità per assicurare la continuità dei servizi. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 3 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'aricolo 3.

5. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti: «Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a 7 unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.».

Art. 11.

Disposizioni in materia fiscale

1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993 ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data, ancorché alla stessa data non ancora dichiarati.

2. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

3. Il comma 1 sostituisce l'articolo 10 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270.

Art. 12.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

2. Il presente articolo sostituisce l'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270.

Art. 13.

Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64

1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

2. Il presente articolo sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270.

Art. 14.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE è compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonchè alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

3. Il presente articolo sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270.

Art. 15.

Disposizioni in materia di interventi cofinanziati

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento della politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro.».

2. Il presente articolo sostituisce l'articolo 6 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270.

Art. 16.

Attività dello IASM

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM intende assumere sulla base di programmi annuali di attività, approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM.

Art. 17.

Attività del FORMEZ e della SVIAD

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi, di cui alle delibere del C.I.P.E. del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese, e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Il Ministro della funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione organica n. 2, alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ; la gestione di tali progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai propri compiti istituzionali ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica, il quale definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi; le eventuali economie di spesa derivanti dalla applicazione del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al Fondo di cui all'articolo 3. Sono trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tutti gli altri progetti formativi; il FORMEZ provvede a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme, già conferite per la loro realizzazione, che saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il successivo versamento all'apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Ferme restando le proprie finalità istituzionali, il FORMEZ è trasformato in Società per azioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La Società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione Europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato, sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

5. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della Società di cui al comma 4, stabilito in lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli adempimenti connessi alla trasformazione del FORMEZ in società per azioni provvede un commissario *ad acta* nominato dal Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

6. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, la quale assume la denominazione di Associazione per lo sviluppo dell'industria nelle aree depresse (SVIAD), è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dall'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993, come sostituito dall'articolo 3.

Art. 18.

Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti

1. Le materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. È attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attività turistico-alberghiere, ivi comprese le attività creditizie.

3. È attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla società Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.

4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agricoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.

5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario *ad acta*, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario *ad acta* esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attività, di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali.

7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, «dichiarate chiuse» trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attività creditizie.

8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo della istruzione professionale.

9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0429

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 356.

Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di provvedere alla immediata copertura dei posti che si rendano vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto è assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non può avvenire anteriormente al 1° gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

1. Può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, nei limiti delle vacanze organiche di cui all'articolo 1, comma 1, la proroga della rafferma, fino al 31 dicembre 1994, dei militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già utilizzati dal Ministero di grazia e giustizia in base al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e che, alla scadenza, ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio.

Art. 3.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 non può produrre istanza di trasferimento se non dopo aver prestato effettivo servizio per almeno due anni nella sede di assegnazione.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0430

DECRETO-LEGGE 10 giugno 1994, n. 357.

Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tributarie per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive

1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera il limite di lire 300 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata.

3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività.

Art. 2.

Premio di assunzione

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato assumendo soggetti al primo impiego ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1 assunti in aumento rispetto alla base occupazionale in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due periodi successivi.

Art. 3.

Detassazione del reddito d'impresa reinvestito

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quelli in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo.

2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

Art. 4.

Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa, o degli altri mercati regolamentati, la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata se, all'atto della riscossione, ne è fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione è deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società quotate

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa, o degli altri mercati regolamentati, con emissione di nuove azioni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1996, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta di 16 punti percentuali, se il valore del patrimonio netto, risultante dalla certificazione peritale richiesta per l'ammissione, non supera 500 miliardi di lire. La riduzione si applica per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Soppressione di adempimenti superflui

1. Sono soppressi gli obblighi di:

a) tenuta del repertorio annuale della clientela;

b) compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori;

c) tenuta dei conti individuali dei sostituti d'imposta;

d) tenuta del registro dei codici meccanografici.

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, l'articolo 13, commi 7, 7-*bis* e 8-*quater*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e gli articoli 14, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali

1. Le vidimazioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile non rilevano ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.

2. Le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La conservazione su supporti di immagini e effettuata secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze.

3. In caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un cinquantesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione, a condizione che:

a) sia comunque possibile identificare le parti;

b) la natura, la qualità e la quantità, indicata in cifre o in lettere, dei beni trasportati risultino corrispondenti a quelle riscontrate in sede di controllo.

4. Nell'articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: «è ammesso» fino alla fine del comma.

Art. 8.

Soppressione di tasse e diritti

1. È soppresso l'obbligo del pagamento:

a) della tassa di concessione governativa sull'autorizzazione alla detenzione di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione di freddo;

b) dei diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure;

c) dei diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;

d) dei diritti di verificazione prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare.

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 47 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, gli articoli 15 e 20 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, la annessa tariffa, allegato *B*, e successive modificazioni, e le tabelle annesse al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 9.

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 10.

Interpretazione autentica in materia di contributi agricoli unificati

1. Le disposizioni di cui al comma 29 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpretano nel senso che la loro applicazione decorre dal 1° ottobre 1993.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1994.

Affidamento alla commissione straordinaria della gestione del comune di Monopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il consiglio comunale di Monopoli (Bari) è stato sciolto a causa delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri;

Visto che il predetto comune e gestito da un commissario straordinario nominato con il citato decreto;

Constatato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti e indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Constatato che la chiara contiguità dell'ente ai condizionamenti della criminalità organizzata ha determinato grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, impedendo il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento del comune di Monopoli, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno *ad interim*, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Monopoli (Bari), il cui consiglio è stato sciolto con il citato decreto, è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

Giulitto dott. Nicola, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza;

Garganese dott. Vincenzo, direttore della direzione provinciale del Tesoro;

Lattore dott. Carlo Maria, vice prefetto ispettore.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sidnaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 221

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monopoli (Bari), rinnovato nella tornata elettorale del 6-7 maggio 1990, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 1994 ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri.

Il prefetto di Bari, con relazione in data 30 marzo 1994, a conclusione di approfonditi accertamenti espletati presso il comune di Monopoli, ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di collegamento e di condizionamento tra la cessata amministrazione comunale e la criminalità locale che hanno impedito l'imparziale e libero svolgimento dell'attività dell'ente e compromesso gravemente il buon andamento dell'amministrazione comunale nonché il funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Dagli accertamenti predetti è, infatti, emerso che la costante ed incisiva attività di condizionamento di carattere mafioso all'interno della compagine amministrativa trova riscontro in alcuni significativi episodi inerenti alle gare d'appalto per forniture e servizi nonché al settore dell'edilizia e dei lavori pubblici.

Risulta che l'amministrazione, con delibera resa immediatamente esecutiva pr motivi d'urgenza, abbia affidato alla ditta Cleaners l'incarico di disinfestazione e pulizia di una scuola materna e che, successivamente, la titolare dell'impresa è stata identificat nella moglie di Giuseppe Muolo, pluripregiudicato, considerato il boss del territorio di Monopoli, socia di Pietro Semeraro, noto come braccio destro del Muolo, ucciso nel 1989, da ignoti.

Gli stretti collegamenti tra l'esponente malavitoso e rappresentanti dalla vita politico amminstrativa locale sono emersi dalla proposta per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti del Muolo, laddove si rilevà che al ricevimento nuziale del predetto parteciparono consiglieri ed assessori del comune di Monopoli

Altro segnale di forte interferenza e condizionamento criminale è fornito dal settore della erogazione dei sussidi. Risulta che, in totale difformità dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti al riguardo, dal 1987 al 1992 sono stati erogati sussidi mensili oscillanti dalle centomila alle duecentomila lire, in favore di malavitosi locali. Dalle indagini svolte è emerso che il sindaco, da parte dei malavitosi

fruitori delle somme, gli assessori ed anche alcuni impiegati degli uffici comunali sono stati sottoposti, a continue minacce, mai denunciate ai competenti organi di polizia. L'entità del sussidio erogato veniva stabilita, non in base alla necessità del richiedente, bensì in base all'importanza dallo stesso rivestita nell'ambito della gerarchia dei gruppi criminali di appartenenza.

Nel settore edilizio particolare rilievo riveste il finanziamento della costruenda casa comunale, a tutt'oggi non realizzata, nonostante fosse stato contratto un mutuo di circa 5 miliardi con la Cassa depositi e prestiti.

Al riguardo pende un giudizio civile promosso dalla ditta aggiudicataria dei lavori che sostiene di non poter procedere nella costruzione dell'opera per la presenza, nell'area interessata, di un casale non indicato in progetto e per la necessità di dover preliminarmente effettuare indagini geognostiche e calcoli statici omessi nella progettazione. Intanto l'amministrazione continua a versare, per l'ammortamento del predetto mutuo, un'annualità pari a 479 milioni di lire.

Nel contempo l'amministrazione comunale, senza richiedere la prescritta autorizzazione prefettizia, in data 20 febbraio 1987 stipulava un contratto di compravendita per l'acquisto di un complesso immobiliare del valore di un miliardo e 900 milioni di lire, contraendo, per tale importo, un ulteriore mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per il quale deve essere corrisposta, fino al 2006, un'annualità di ammortamento pari a circa 233 milioni di lire.

Altre illegalità sono state riscontrate nella mancanza delle previste autorizzazioni tecnico sanitarie per i locali destinati alla mattazione.

I fatti rappresentati evidenziano come gli amministratori del comune di Monopoli siano stati fortemente condizionati nelle proprie scelte, subordinate ad interessi di parte, e, conseguentemente, come sia risultato compromesso il buon andamento di quella amministrazione comunale nonché il corretto funzionamento dei servizi ad essa affidati.

La situazione è tale da recare pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica in relazione alle gravi carenze registrate nei principali servizi del comune, che hanno determinato condizioni lesive degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare il comprovato clima di diffusa illegalità ed ogni deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica nel territorio del comune di Monopoli, mediante provvedimenti incisivi dello Stato, che rispondano all'esigenza di evitare, con un rinnovo elettorale nel breve periodo, il riprodursi di una compagine politico-amministrativa collegata al fenomeno criminale.

La valutazione della situazione, in concreto riscontrata in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la gestione commissariale proposta con la presente relazione sia protratta fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni per l'applicazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e visto, altresì, che il prefetto di Bari, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta normativa, ha dato avvio, con la relazione sopracitata, alla relativa procedura, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Monopoli e la conseguente nomina della commissione straordinaria, per restituire fiducia nelle istituzioni e garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa dell'ente alle esigenze della collettività.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3825

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1994.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 marzo 1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Parma e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona della dott.ssa Anna Maria Cancellieri Peluso;

Considerato che il predetto funzionario non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Ciclosi è nominato commissario straordinario del comune di Parma, in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Cancellieri Peluso, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

94A3826

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1994.

Revoca dello scioglimento del consiglio comunale di Casina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, datato 22 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casina (Reggio Emilia), per effetto della dichiarazione di decadenza del sig. Walter Vezzosi dalla carica di sindaco, pronunciata dalla corte di appello di Bologna;

Visto che la Corte di cassazione, con sentenza in data 10 maggio 1994, n. 5076/94, ha dichiarato il sig. Vezzosi non decaduto dalla carica di sindaco del comune sopraindicato;

Ritenuto, pertanto, che è venuto meno il presupposto di legge in base al quale è stato disposto, ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo scioglimento del consiglio comunale di Casina (Reggio Emilia);

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il provvedimento, in data 22 febbraio 1994, di scioglimento del consiglio comunale di Casina (Reggio Emilia) è revocato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casina (Reggio Emilia), rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Walter Vezzosi, è stato sciolto ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, con provvedimento del Presidente della Repubblica, in data 22 febbraio 1994, a causa della decadenza del sindaco del predetto comune, dichiarata con sentenza della corte di appello di Bologna, in data 14 gennaio 1994.

Successivamente, a seguito del ricorso proposto dal sig. Vezzosi, la Corte di cassazione, con decisione in data 10 maggio 1994, n. 5076/94, ha cassato la sentenza impugnata ed, in riforma, ha dichiarato l'interessato non decaduto dalla carica di sindaco del comune di Casina.

Considerato che è venuto meno il presupposto in base al quale, ai sensi degli articoli 20 e 21 della suddetta legge, era stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casina (Reggio Emilia), si reputa necessario provvedere a revocare il provvedimento di rigore.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla revoca del decreto di scioglimento del comune di Casina (Reggio Emilia).

Roma, 31 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A3827

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi;

Vista la delibera del 25 febbraio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 6, 9, 11, 12 e 13, nonché l'inserimento della norma transitoria nello statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6, 9, 11, 12 e 13, nonché l'inserimento della norma transitoria nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 6.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri, così nominati:

due dall'amministrazione del comune di Carpi;

quattro dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

due dall'associazione tra Casse e Monti dell'Emilia-Romagna.

(Comma 2). I consiglieri, da scegliersi tre le persone rappresentative nelle attività professionali, scientifiche e culturali del territorio ove opera l'originario ente creditizio, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

(Comma 3). Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti in carica.

(Comma 4). Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile.

(*Omissis*).

Art. 9.

(*Omissis*).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e vice presidente;

la determinazione dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione.

(*Omissis*).

Art. 11.

(Comma 1). Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre revisori con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

(Comma 2). Essi sono nominati uno dall'amministrazione del comune di Carpi e due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane, da scegliersi fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero fin a che questo non sia stato istituito nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

(Comma 3). Il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ovvero in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età assume la presidenza del collegio.

(Comma 4). I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili.

(Comma 5). I revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.

Art. 12.

(*Omissis*).

(Comma 2). Le cariche amministrative e di controllo assunte nella Fondazione sono incompatibili con le cariche nella società bancaria conferitaria e nella società ed enti che compongono il gruppo creditizio.

Art. 13.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione determina la misura del compenso annuo e della medaglia di presenza spettanti ai componenti del collegio dei revisori nonché, sentito il collegio dei revisori medesimo, la misura del compenso annuo e delle medaglie di presenza spettanti al presidente, al vice presidente e agli altri amministratori. Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori spetta il rimborso anche in misura forfettaria delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni.

(Comma 2). Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art. 12, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato in relazione a tali incarichi superassero il doppio del compenso maggiore fra quelli previsti per gli incarichi nell'ambito del gruppo creditizio, l'eccedenza relativa dovrà essere rinunciata a favore della Fondazione.

NORMA TRANSITORIA

La norma di cui all'art. 12 è operativa ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale del 26 novembre 1993, n. 243265, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presidente, il vice presidente e gli altri consiglieri i cui mandati sono in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto rimangono nelle rispettive cariche fino alla scadenza dei mandati.

Al momento della scadenza del mandato del presidente e del vice presidente di nomina ministeriale la reintegrazione del consiglio avverrà mediante l'esercizio del potere di nomina del soggetto cui è stato conferito nuovo potere di nomina.

Successivamente all'esercizio del potere di nomina nei casi di cui al comma precedente il consiglio di amministrazione procederà alla nomina relativa alla carica di presidente e/o vice presidente vacanti.

I componenti il collegio dei revisori restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al presente statuto.

94A3830

DECRETO 19 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano;

Vista la delibera del 29 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 12 e 17 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate gli articoli 12 e 17 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con sede in Milano, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 12.

(Comma 1). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

(Comma 2). Ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale... (*omissis*).

Art. 17.

(Comma 1). I componenti in carico del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Fondazione Banca del Monte di Lombardia permangono — anche in deroga, ove necessario, all'art. 6, ottavo e nono comma, dello statuto ciascuno nella propria carica... (*omissis*).

(Comma 2). Vengono comunque fatti salvi i divieti di cumulo che dovessero essere stabiliti con decreto del Ministro del tesoro — anche prima della scadenza dei mandati dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale attualmente in carica — tra le cariche nella Fondazione e quelle nella società conferitaria, con l'obbligo, quindi, con i relativi termini e modalità, per detti componenti di optare per la carica nell'uno e nell'altro ente.

94A3831

DECRETO 20 maggio 1994.

Assoggettamento della società ECOSAFE S.p.a., in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «Il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo il citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che «Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di luquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di lquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ed, in particolare, il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/92 - 5/A - 2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Viste le lettere n. CL 731/94 e n. AP 27/94, rispettivamente, del 27 aprile e del 2 maggio 1994, con le quali in commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, della ECOSAFE S.p.a., con sede in Roma, in via Vittorio Emanuele Orlando, n. 75, sulla base di motivazioni che sono qui integralmente richiamate e recepite;

Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la ECOSAFE S.p.a.:

è una società posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1992 con 63 milioni di lire di perdite;

Considerato, che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, è attualmente in corso la procedura di vendita dei cespiti aziendali della società;

Considerato, che secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la liquidazione della società è ulteriormente giustificata dalla dismissione dell'azienda, nonché dal fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori — conformente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del ripetuto decreto-legge n. 487/1992 — l'operatività della garanzia dello Stato sui debiti della società;

Considerato che la messa in liquidazione coatta della società ECOSAFE S.p.a. dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare);

Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della società utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;

Considerato che, secondo quanto precisato dal commissario liquidatore con telex n. 08732 del 6 maggio 1994, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilità penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attività;

Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, così come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 191/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della ECOSAFE S.p.a.;

Preso atto dell'urgenza rappresentata dal commissario liquidatore dell'EFIM;

Decreta:

Art. 1.

La società ECOSAFE S.p.a., con sede in Roma, via Vittorio Emanuele Orlando n. 75, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 2695/72, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto quale commissario liquidatore il dott. Vito Codacci Pisanelli, nato a Roma il 27 febbraio 1958.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 20 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3851

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 maggio 1994.

Revoca dell'autorizzazione per la concessione di mutui all'amministrazione provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 17, commi 41 e 42, ha autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade provinciali;

Visto l'art. 17 della predetta legge che al comma 42 ha demandato al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione alla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti sulla base dei criteri da stabilirsi dal CIPE, statuendo, nel contempo, «la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo»;

Vista la delibera CIPE 14 giugno 1988, esecutiva del disposto del citato articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 992 del 18 maggio 1989, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989, approvativo del programma di interventi per l'importo di lire 450 miliardi per l'anno 1988;

Considerato che i progetti relativi alla s.p. 18 Jonadi-Calimera-Rombiolo - s.p. 18 ed alla s.p. Paravati-Comparni-A3 - Amministrazione provinciale di Catanzaro, sono stati inclusi nel programma di cui al citato decreto ministeriale;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha concesso il relativo mutuo in data 28 novembre 1991, dandone contestualmente notizia alla provincia di Catanzaro, e che successivamente, su richiesta della provincia, in data 22 giugno 1992 ha trasmesso copia del menzionato atto di concessione;

Vista la richiesta n. 27229 del 7 ottobre 1993 con la quale la provincia di Catanzaro ha chiesto a questo Ministero una proroga del termine di consegna dei lavori relativi alle ss.pp. succitate;

Ritenuto che anche volendo considerare la data del 22 giugno 1992 quale data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, alla surriferita data del 7 ottobre 1993 risulta ampiamente trascorso il termine di un anno previsto dalla legge n. 67/1988 per la consegna dei lavori;

Decreta:

In applicazione dell'art. 17, comma 42, della legge 11 marzo 1988 e della delibera CIPE 14 giugno 1988, l'autorizzazione alla concessione dei mutui relativi ai progetti «s.p. 18 Jonadi-Calimera-Rombiolo - s.p. 18» e «s.p. Paravati-Comparni-A3» - Amministrazione provinciale di Catanzaro, dell'importo complessivo di L. 7.535.100.000, giusta decreto ministeriale 18 maggio 1989, n. 992, è revocata.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1994

Il Ministro: MERLONI

94A3810

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 1994.

Approvazione delle modalità per il riparto e la devoluzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994 per i fabbricati già rurali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, il quale stabilisce nuovi requisiti per il riconoscimento, agli effetti fiscali, della ruralità dei fabbricati;

Considerato che per i fabbricati già rurali, i quali hanno perso tale caratteristica in quanto non presentano i requisiti di ruralità previsti dal predetto art. 9, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994 deve essere destinata, per un terzo, ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, giusta quanto stabilito nel comma 14 del predetto art. 9;

Considerato che, ai sensi dello stesso comma 14, con decreto del Ministro delle finanze devono essere stabilite le modalità di individuazione, riparto e devoluzione, da parte dei concessionari della riscossione, della quota di gettito sopra indicata;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1994, con il quale è stato approvato un apposito modello per il versamento al concessionario della riscossione dell'ICI dovuta per l'anno 1994 per i predetti fabbricati già rurali;

Decreta:

Articolo unico

Le somme riscosse dai concessionari a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994 per i fabbricati già rurali, risultanti dai moduli di versamento di cui al decreto interministeriale del 22 aprile 1994 citato in premessa, devono essere dagli stessi versate, al netto della commissione spettante ai sensi del comma 3 dell'art: 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per due terzi al comune indicato sui predetti moduli e, per il restante terzo, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo X, cap. 3748 dell'entrata di bilancio statale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1994
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 135

94A3858

DECRETO 30 maggio 1994.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di aprile 1994;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.625,372
Marco tedesco	»	957,251
Franco francese	»	279,516
Fiorino olandese	»	852,476
Franco belga	»	46,493
Lira sterlina	»	2.409,744
Lira irlandese	»	2.334,114
Corona danese	»	244,127
Dracma greca	»	6,526
E.C.U.	»	1.850,643
Dollaro canadese	»	1.175,691
Yen giapponese	»	15,724
Franco svizzero	»	1.130,556
Scellino austriaco	»	136,079
Corona norvegese	»	220,718
Corona svedese	»	206,229
Marco finlandese	»	296,079
Escudo portoghese	»	9,374
Peseta spagnola	»	11,773
Dollaro australiano	»	1.162,851

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di aprile 1994, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,951
Albania:		
Lek	»	14,728
Algeria:		
Dinaro algerino	»	57,392
Angola:		
New Kwanza	»	0,046
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	905,132
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	432,020
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.619,487
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	905,132
Bahamas:		
Dollaro bahama	»	1.620,186
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.297,577
Bangla Desh:		
Taka	»	40,154
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	805,542
Belize:		
Dollaro Belize	»	810,093
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.620,186
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	51,378
Birmania:		
Kyat	»	262,480
Bolivia:		
Boliviano	»	353,242
Botswana:		
Pula	»	617,056
Brasile:		
Cruzeiro Real	»	1,535
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.035,700

Paese / Valuta		
Bulgaria:		
Lev	Lit.	29,093
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,320
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	0,910
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.740,387
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,462
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	19,337
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	600,069
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.975,837
Cile:		
Peso cileno	»	3,577
Cina:		
Renmimbi	»	186,326
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.169,424
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,955
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,725
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,794
Corea del Nord.		
Won Nord	»	753,575
Corea del Sud.		
Won Sud	»	2,004
Costa Rica:		
Colon Costarica	»	10,511
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	0,260
Cuba.		
Peso cubano	»	1.531,497
Dominicana:		
Peso dominicano	»	124,152
Ecuador:		
Sucre	Lit.	0,791
Egitto.		
Lira egiziana	»	479,177
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	185,164
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	441,347
Estonia:		
Corona Estonia	»	119,619
Etiopia:		
Birr	»	324,037
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.397,460
Fiji Is.:		
Dollari Fiji	»	1.082,775
Filippine:		
Peso filippino	»	58,910
Gambia:		
Dalasi	»	162,963
Ghana:		
Cedi	»	1,735
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	49,096
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.397,460
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	9,093
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.304,638
Guatemala:		
Quetzal	»	278,717
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,136
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,658
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,431
Haiti.		
Gourde	»	135,015
Honduras:		
Lempira	»	214,310

Paese / Valuta		
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	Lit.	209,692
India:		
Rupia indiana	»	51,378
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,751
Iran:		
Rial iraniano	»	0,926
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.184,597
Islanda:		
Corona islanda	»	22,430
Israele:		
Shekel	»	541,821
Jugoslavia:		
New dinaro jugoslavo	»	0,000
Kenia:		
Scellino keniota	»	25,788
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.428,890
Laos:		
New kip	»	2,250
Lesotho:		
Maluti	»	456,000
Lettonia Latvia:		
Nuovo lat	»	2.842,432
Libano:		
Lira libanese	»	0,957
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.620,186
Libia:		
Dinaro libico	»	5,058,588
Lituania:		
Lita Lituania	»	404,728
Macao:		
Pataca	»	202,993
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,862
Malawi:		
Kwacha	»	242,169
Malaysia:		
Ringgit	»	602,683
Maldive:		
Rufiya	Lit.	145,441
Malta:		
Lira maltese	»	4.149,710
Marocco:		
Dirham Marocco	»	172,338
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,234
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	88,530
Messico:		
Peso Messico	»	484,544
Mongolia:		
Tugrik	»	4,050
Mozambico:		
Metical	»	0,295
Nepal:		
Rupia Nepalese	»	32,897
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	247,159
Nigeria:		
Naira	»	73,644
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	922,140
Oman:		
Rial Oman	»	4.208,277
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	52,805
Panama:		
Balboa	»	1.620,186
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.691,702
Paraguay:		
Guarani	»	0,850
Perù:		
New Sol	»	743,633
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,368
Polonia:		
Zloty	»	0,072
Qatar:		
Riyal Qatar	»	445,228

Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	Lit.	54,870
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	49,370
Romania:		
Leu	»	0,970
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,201
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	498,848
Sant. Elena:		
Lira S. Elena	»	2.397,460
Sao Tome:		
Dobra	»	6,750
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	311,908
Sierra Leone:		
Leone	»	2,781
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.034,746
Siria:		
Lira siriana	»	76,149
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	12,158
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,618
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	33,119
Sud Africa:		
Rand	»	456,000
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	36,301
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	907,667
Swaziland:		
Lilangeni	»	456,000
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	61,355
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,257
Thailandia:		
Baht	»	64,126
Tonga Isola:		
Pa Anga	Lit.	1 158.911
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	294,579
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.548,330
Turchia:		
Lira turca	»	0,047
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,128
Uganda:		
New scellino	»	1,600
Ungheria:		
Forint ungherese	»	15,692
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	343,274
Vanuatu:		
Vatu	»	13,667
Venezuela:		
Bolivar	»	13,938
Vietnam:		
Dong	»	0 148
Western Samoa:		
Taia	»	633,223
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	3.463,198
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	58,492
Zaire:		
New Zaire	»	34,682
Zambia:		
Kwacha	»	2,270
Zimbabwe.		
Dollaro Zimbabwe	»	201,687

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A3857

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 16 marzo 1994.

Modificazioni agli allegati 3 e 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine alla trasformazione di due centri del C.N.R. in istituto, al cambio di denominazione di due organi del C.N.R. e al cambio di comitato di afferenza per l'istituto sperimentale talassografico di Trieste. (Provvedimento n. 12788).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 12648 in data 20 dicembre 1993;

Viste le delibere del consiglio di presidenza in data 20 luglio 1989, 5 dicembre 1991 e 17 settembre 1992, della giunta amministrativa in data 26 maggio 1992 e 18 novembre 1992 e della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 5 febbraio 1993, relative alla trasformazione del Centro di studio e di ricerca sulla comunità internazionale e le sue istituzioni - Roma in «Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale»;

Viste le delibere del consiglio di presidenza in data 2 dicembre 1992 e della giunta amministrativa in data 29 dicembre 1992 concernenti la trasformazione del Centro di studio per la tecnica frutticola - Bologna in «Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto»;

Visti i pareri espressi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entrambi in data 3 novembre 1993, protocollo SVE/1149/B/9/63 e protocollo SVE/1150/B/10.0/2.47, per quanto riguarda la trasformazione dei centri predetti in istituto;

Viste le delibere del consiglio di presidenza in data 3 ottobre 1991 e della giunta amministrativa in data 16 ottobre 1991 inerenti il cambio di denominazione del Centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia - Catania in «Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo»;

Viste le lettere prot. n. 116716 in data 14 ottobre 1993 e prot. SVE/1200/B.9/94 con le quali, rispettivamente, il Ministero del tesoro ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si sono espressi positivamente circa la modifica regolamentare di cui sopra;

Vista la delibera del consiglio di presidenza in data 12 novembre 1992 relativa al cambio di denominazione dell'Istituto di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali - Roma (Montelibretti) in «Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali», nonché il parere espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1993, protocollo SVE/1148/B/6.1/3;

Vista la delibera del consiglio di presidenza in data 9 aprile 1992 relativa alla variazione del Comitato di afferenza dell'Istituto sperimentale talassografico - Trieste, nonché il parere espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1993, prot. SVE/1147/B/6.1/4;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alle conseguenti modifiche all'ordinamento dei servizi, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 12648 in data 20 dicembre 1993 è modificato nel senso che:

tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche viene inserito l'Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale - Roma.

All'Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale - Roma viene attribuito l'organico di personale già appartenente al Centro di studio e di ricerca sulla comunità internazionale e le sue istituzioni (una unità X qualifica);

tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie viene inserito l'Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto - Bologna.

All'Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto viene attribuito l'organico di personale già appartenente al Centro di studio per la tecnica frutticola (undici unità);

l'Istituto di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali - Roma (Montelibretti), afferente al Comitato nazionale per le scienze agrarie, assume la denominazione di «Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali» - Roma (Montelibretti);

l'istituto sperimentale talassografico - Trieste afferisce al Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat invece che al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

L'allegato 4 dell'ordinamento suddetto viene modificato nel senso che:

dai centri afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche viene depennato il Centro di studio e di ricerca sulla comunità internazionale e le sue istituzioni - Roma;

dai centri afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie viene depennato il Centro di studio per la tecnica frutticola - Bologna;

il Centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia - Catania, afferente al Comitato nazionale per le scienze agrarie, assume la denominazione di Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo - Catania.

Si riporta in allegato l'elenco completo di tutti gli istituti e centri del C.N.R., con l'indicazione dei rispettivi Comitati di afferenza, comprensivo delle modifiche di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 16 marzo 1994

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

01 - Comitato nazionale per le scienze matematiche

All. 3 - Istituto per la matematica applicata, Genova
- Istituto di analisi numerica, Pavia
- Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone", Roma
- Istituto di analisi globale ed applicazioni, Firenze
- Istituto per le applicazioni della matematica, Napoli
- Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica, Milano (con sezioni distaccate a Firenze e a Torino)
- Istituto per ricerche di matematica applicata, Bari
- Istituto di matematica computazionale, Pisa

All. 4 - Centro di ricerche per il calcolo parallelo e i supercalcolatori, Napoli

02 - Comitato nazionale per le scienze fisiche

All. 3 - Istituto di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna
- Istituto di radioastronomia, Bologna
- Istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa e alta atmosfera, Bologna
- Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze
- Istituto di elettronica quantistica, Firenze
- Istituto di cibernetica e biofisica, Genova

- Istituto per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano
- Istituto di fisica del plasma, Milano
- Istituto di cibernetica, Napoli
- Istituto di materiali speciali per l'elettronica e magnetismo, Parma
- Istituto di elaborazione della informazione, Pisa
- Istituto di biofisica, Pisa
- Istituto di acustica "O.M. Corbino", Roma
- Istituto di fisica atomica e molecolare, Pisa
- Istituto di fisica dell'atmosfera, Roma
- Istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma)
- Istituto di elettronica dello stato solido, Roma
- Istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma)
- Istituto di cosmo-geofisica, Torino
- Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia
- Istituto di tecniche spettroscopiche, Messina
- Istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica; Palermo
- Istituto di fisica cosmica con applicazioni all'informatica, Palermo
- Istituto di struttura della materia, Frascati (Roma)
- Istituto per l'elaborazione di segnali ed immagini, Bari
- Istituto per lo studio delle metodologie geofisiche-ambientali, Modena
- Istituto nazionale di metodologie e tecnologie per la microelettronica, Catania
- Istituto di tecnologia informatica spaziale, Matera
- Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica, Lecce

all. 4

- Centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano
- Centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare, Firenze
- Centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico, Trento
- Centro di studio per la fisica delle superfici e delle basse temperature, Genova

03 - Comitato nazionale per le scienze chimiche

All. 3

- Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna
- Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna
- Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna)
- Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna
- Istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze
- Istituto di chimica delle macromolecole, Milano
- Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Napoli
- Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche, Napoli (con sezione distaccata a Brindisi)
- Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli
- Istituto di chimica e tecnologie inorganiche e dei materiali avanzati, Padova
- Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova
- Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa
- Istituto di chimica dei materiali, Roma (Montelibretti)
- Istituto di cromatografia, Roma (Montelibretti)
- Istituto di strutturistica chimica "Giordano Giacomello", Roma (Montelibretti)
- Istituto di chimica nucleare, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Roma (Montelibretti)
- Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari
- Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania
- Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Catania*

*in corso modifica regolamentare per il trasferimento della sede da Catania a Valverde (Catania)

- Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina
- Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova
- Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa
- Istituto di chimica e tecnologia dei prodotti naturali, Palermo.
- Istituto per i materiali speciali, Potenza
- Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici, Cosenza
- Istituto per la tecnologia dei materiali compositi, Napoli

All. 4

- Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano
- Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano
- Centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano
- Centro di studio sui processi elettrodici, Milano
- Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano
- Centro di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova
- Centro di studio per la chimica dei composti cicloalifatici ed aromatici, Genova
- Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova
- Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova
- Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova
- Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova
- Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova
- Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna
- Centro di studio su fotoreattività e catalisi, Ferrara

- Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze
- Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa
- Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma
- Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma
- Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma
- Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma
- Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma
- Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma
- Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma
- Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari
- Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa
- Centro di studio sui biopolimeri, Padova
- Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia
- Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia
- Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari
- Centro di studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia, Bari
- Centro di studio sulla chimica e le tecnologie per l'ambiente, Venezia

04 - Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche

.11. 3 - Istituto di neuroscienze e bioimmagini, Milano
- Istituto di fisiologia clinica, Pisa
- Istituto di neurofisiologia, Pisa

- Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa
- Istituto di biologia cellulare, Roma
- Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma
- Istituto di psicologia, Roma
- Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari (con sezione a Sassari)
- Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo
- Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti
- Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila
- Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie, Cosenza
- Istituto di medicina sperimentale, Roma
- Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo
- Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano
- Istituto di neurobiologia, Roma
- Istituto di scienze e tecnologie dello sport, Palermo
- Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, Catania
- Istituto di biotecnologie applicate alla farmacologia, Catanzaro
- Istituto di metodologie diagnostiche avanzate, Palermo
- Istituto per lo studio della patologia del sangue e degli organi emopoietici, Sassari

All. 4

- Centro di studio per la immunogenetica e l'istocompatibilità, Torino
- Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano
- Centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano
- Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano
- Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano
- Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano
- Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova
- Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova

- Centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova
- Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova
- Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze
- Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma
- Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma
- Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma
- Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma
- Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli
- Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari (con sezione distaccata a Trani)
- Centro di studio per l'istochimica, Pavia
- Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria
- Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena
- Centro per la neurofarmacologia, Cagliari
- Centro di studio per la medicina nucleare, Napoli
- Centro per lo studio dell'invecchiamento, Padova

05 - Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie

All. 3

- Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa
- Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa
- Istituto per il trattamento dei minerali, Roma
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del bacino padano, Torino
- Istituto di geologia marina, Bologna
- Istituto internazionale di vulcanologia, Catania
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Roges di Rende (Cosenza)
- Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nei bacini dell'Italia Nord-Orientale, Padova

- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia
- Istituto di geochimica dei fluidi, Palermo
- Istituto per lo studio e le applicazioni delle argille, Potenza (non attivato, in corso di soppressione)
- Istituto di ricerca "Geomare Sud", Napoli
- Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche, Bari
- Istituto di ricerca sulle argille, Marsiconuovo

All. 4

- Centro di studio per i problemi minerari, Torino
- Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali, Torino
- Centro di studio per la geodinamica alpina e quaternaria Milano
- Centro di studio per la cristallochimica e cristallografia, Pavia
- Centro di studio per la geodinamica alpina, Padova
- Centro di studio per la minerogenesi e la geochimica applicata, Firenze
- Centro di studio di geologia dell'Appennino e delle catene perimediterranee, Firenze
- Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa
- Centro di studio per il quaternario e l'evoluzione ambientale, Roma
- Centro di studio per la geologia tecnica, Roma
- Centro di studio per gli equilibri sperimentali in minerali e rocce, Roma
- Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari
- Centro di studio sulle risorse idriche e la salvaguardia del territorio, Bari

06 - Comitato nazionale per le scienze agrarie

All. 3

- Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari

- Istituto del germoplasma, Bari
- Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli)*
- Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli)
- Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano
- Istituto per la chimica del terreno, Pisa
- Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti)
- Istituto di fitovirologia applicata, Torino
- Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari
- Istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura, Firenze
- Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari
- Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza)
- Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Firenze*
- Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze
- Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni)
- Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano
- Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia
- Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia
- Istituto sull'orticoltura industriale, Bari

* in corso modifica regolamentare per il trasferimento della sede da Ponticelli (Napoli) a Ercolano (Napoli)

* in corso modifica regolamentare per il trasferimento della sede da Firenze a Scandicci (Firenze)

- Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari, Lecce
- Istituto di ricerca sul monitoraggio degli agroecosistemi Sassari
- Istituto di orticoltura e colture industriali, Marsiconuovo
- Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto, Bologna

All. 4

- Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari
- Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino
- Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite, Torino
- Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino
- Centro di studio sui problemi fitopatologici della barbabietola da zucchero, Padova (cessata attività, in corso di soppressione)
- Centro di studio dei diserbanti, Padova
- Centro di studio sulla gestione dei sistemi agricoli e territoriali, Bologna
- Centro di studio dei fitofarmaci, Bologna
- Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna
- Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze
- Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze
- Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze
- Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze
- Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa
- Centro di studio sulla chimica degli antiparassitari, Perugia
- Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo, Catania
- Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo
- Centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano

- Centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli, Sassari
- Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli)
- Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari
- Centro di studio per il miglioramento sanitario da patogeni generalizzati delle colture agrarie, Milano
- Centro di studio sulle tecniche di lotta biologica, Napoli

07 - Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura

All. 3

- Istituto per i circuiti elettronici, Genova
- Istitutò per l'automazione navale, Genova
- Istituto motori, Napoli
- Istituto per la tecnica del freddo, Padova
- Istituto di sistemistica e bioingegneria, Padova
- Istituto C.N.U.C.E., Pisa
- Istituto di analisi dei sistemi ed informatica, Roma
- Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio, Napoli
- Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali, Bari
- Istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico, Palermo
- Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada, Ferrara
- Istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici, Napoli
- Istituto gas ionizzati, Padova
- Istituto per la ricerca sui sistemi informatici paralleli, Napoli
- Istituto per la sistemistica e l'informatica, Cosenza

All. 4 - Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano

- Centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze
- Centro di studio per metodi e dispositivi per radiotrasmissioni, Pisa
- Centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma
- Centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali, Torino
- Centro di studio per la propagazione ed antenne, Torino
- Centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino
- Centro di studio per la televisione, Torino
- Centro di studio sulle telecomunicazioni spaziali, Milano
- Centro di studio sulla teoria dei sistemi, Milano
- Centro per lo studio delle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte "Gino Bozza", Milano
- Centro di studi sulla affidabilità, sicurezza e diagnostica dei sistemi elettrici di potenza, Palermo
- Centro di studio sulle reti di elaboratori, Palermo

08 - Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche

All. 3 - Istituto di linguistica computazionale, Pisa

- Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma
- Istituto per la civiltà fenicia e punica, Roma (Montelibretti)
- Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari
- Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma

All. 4 - Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano

- Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova
- Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova

- Centro di studio per la dialettologia italiana "O. Parlangeli", Padova
- Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova
- Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma
- Centro di studio del pensiero antico, Roma
- Centro di studio sull'archeologia greca, Catania
- Centro di studi vichiani, Napoli
- Centro di studi "Opera del vocabolario italiano", Firenze
- Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino (con sezione distaccata a Milano)

09 - Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche

All. 3
- Istituto per la documentazione giuridica, Firenze
- Istituto di studi sulle regioni, Roma
- Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli
- Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna
- Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale, Roma

All. 4
- Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma

10 - Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche

All. 3
- Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, Torino
- Istituto di ricerche sulla economia mediterranea, Napoli
- Istituto di ricerche sulle attività terziarie, Napoli
- Istituto di ricerche sulla popolazione, Roma
- Istituto di ricerche sulla organizzazione socio-territoriale dei servizi, Penta di Fisciano (Salerno)

- Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici, Milano
- Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna, Napoli
- Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo sviluppo economico, Napoli

11 - Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione

All. 3 - Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano)

- Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma
- Istituto di tecnologie biomediche, Roma
- Istituto di metrologia "G. Colonnetti", Torino
- Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino
- Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna)
- Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova
- Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano
- Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano)
- Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino)
- Istituto per le tecnologie didattiche, Genova
- Istituto per la ricerca sul legno, Firenze
- Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento)
- Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano)
- Istituto di ricerche e sperimentazione laniera "O. Rivetti", Biella (Vercelli)
- Istituto di tecnologie didattiche e formative, Palermo
- Istituto per le tecnologie informatiche multimediali, Milano

All. 4 - Centro di ricerche e di sviluppo nell'impiego degli elastomeri, S. Giuliano Milanese (Milano) (cessata attività, in corso di soppressione)

12 - Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione

==

13 - Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat

All. 3 - Istituto di biologia del mare, Venezia
- Istituto italiano di idrobiologia "Dr. Marco De Marchi", Pallanza
- Istituto sperimentale talassografico, Messina
- Istituto sperimentale talassografico, Taranto
- Istituto di ricerca sulle acque, Roma (con sedi distaccate a Bari e Milano)
- Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona
- Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia)
- Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani)
- Istituto inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale, Potenza
- Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e agrometeorologia, Lecce
- Istituto di ricerca sull'inquinamento ambientale, Sassari
- Istituto sperimentale talassografico, Trieste

14 - Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare

All. 3 - Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli

- Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli
- Istituto di chimica degli ormoni, Milano
- Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia
- Istituto di genetica molecolare, Alghero (Sassari)
- Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino

All. 4 - Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma
- Centro di studio di biocristallografia, Napoli

15 - Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali

All. 3 - Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti)
- Istituto internazionale di studi federiciani, Potenza
- Istituto per la conservazione delle opere monumentali, Lecce

oooooo

94A3859

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 5 maggio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1982, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidnete della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le delibere di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma relative alla trasformazione delle scuole dirette a fini speciali in «ortottisti-assistenti di oftalmologia»; «tecnici di audiometria e protesizzazione acustica» e «tecnici di logopedia e foniatria» nei corrispondenti diplomi universitari e delle scuole dirette a fini speciali in «terapisti della riabilitazione» (I, II e III scuola) in un unico diploma universitario per «terapisti della riabilitazione»;

Visti i decreti rettorali di modifica di statuto in data 29 ottobre 1993 e 16 ottobre 1993, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1993, n. 291 del 13 dicembre 1993, n. 290 dell'11 dicembre 1993 e n. 288 del 9 dicembre 1993 relativi alla trasformazione delle scuole sopracitate nei corrispondenti diplomi universitari, scuole che pertanto verranno progressivamente disattivate;

Ritenuto di dover provvedere alla soppressione degli articoli dello statuto relativi alle scuole dirette a fini speciali trasformate in diplomi universitari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso con conseguente riformulazione della numerazione degli articoli:

Gli articoli 36, 47, 49, 54, 55 e 56 del titolo XVIII relativi alle corrispondenti scuole dirette a fini speciali sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

Il rettore: TECCE

94A3832

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta dell'8 luglio 1993, senato accademico seduta del 4 ottobre 1993, consiglio di amministrazione seduta del 16 novembre 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 febbraio 1994,

Vista la ministeriale del 15 marzo 1994, prot. n. 976,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 341 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA

Art. 342. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso di diploma universitario in statistica può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 343. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 65, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di 8.

Art. 344. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in statistica sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in statistica. Dovrà essere in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto ministeriale 21 otttobre 1992.

Art. 345. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di 15 annualità e un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di 5, rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per il corso di diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario stesso.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi riportati nell'art. 65, secondo la seguente distribuzione:

uno dell'area matematica;

uno dell'area probabilità;

due dell'area statistica;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Il diploma universitario in statistica si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, la prova di laboratorio e quella di idoneità eventualmente richiesta e il colloquio finale.

Art. 346. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno 10 compresi nell'insieme delle aree e

sottoaree indicate per il corso di diploma universitario in statistica, predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto nell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi compresi nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 347. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 5 corsi semestrali del corso di diploma universitario in statistica possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in statistica, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 4 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 41 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 348. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario in statistica, lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 349. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in statistica consiste in una discussione, con opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 350. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art. 41, le seguenti annualità di insegnamenti caratterizzanti:

una scelta dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

una dell'area demografica;

una dell'area statistica sociale;

due scelte dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale e statistica biomedica.

Palermo, 4 maggio 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A3833

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio-decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari e in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto 30 ottobre 1992 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che introduce, nell'ordinamento didattico universitario, la tabella 24-*ter* relativa al corso di diploma universitario di informatica;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico di questo Ateneo in data, rispettivamente, del 10 giugno 1993, 9 novembre 1993 e 15 ottobre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 febbraio 1994;

Vista la nota della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 19 maggio 1994 con la quale il preside trasmette le correzioni degli errori di trascrizione (apportate dal direttore della scuola in informatica) contenute nella tabella *A* come evidenziato dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

La scuola diretta a fini speciali di informatica è trasformata in corso di diploma universitario in informatica.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che già iscritti alla predetta scuola diretta a fini speciali, potranno completare il ciclo di studi secondo la precedente normativa.

Art. 2.

Nell'art. 145 dello statuto di questo Ateneo, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali viene aggiunto all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà il seguente corso di diploma universitario:

diploma in informatica.

Art. 3.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 184, contenente l'elenco delle scuole, è soppressa la scuola diretta a fini speciali di informatica.

Art. 4.

Gli articoli da 196 a 202 incluso, relativi alla scuola diretta a fini speciali di informatica sono soppressi.

Art. 5.

Dopo l'art. 160, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della suddetta scuola a fini speciali in corso di diploma universitario in informatica.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA

Art. 161. — È istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina il corso di diploma universitario in informatica intitolato al cavaliere del lavoro Uberto Bonino.

I titoli di ammissione, per un numero di quaranta posti, sono quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Per ottenere l'iscrizione, nell'ipotesi che il numero dei richiedenti sia maggiore del numero di posti disponibili, lo studente dovrà superare una prova di ammissione le cui modalità saranno stabilite dalla facoltà e pubblicate nel manifesto degli studi.

Art. 162. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

Art. 163. — L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento dei corsi seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinate dalle strutture didattiche, con le modalità previste dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 164. — In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma di informatica per gli adempimenti di cui al comma precedente sono esercitate dai consigli di facoltà, che deliberano su proposta del consiglio di diploma, costituito dai docenti dei corsi del diploma.

Art. 165. — Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza, in attesa della loro emanazione lo statuto debbono attenersi, per quanto concerne il diploma universitario, alle direttive emanate nei commi che seguono.

Art. 166. — Il diploma si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende un massimo di sessanta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica.

Art. 167. — Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive ventisei unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto nove.

Art. 168. — Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.

Art. 169. — Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive venti unità didattiche delle quali diciotto sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti. I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive quattro unità didattiche. Ciascuno dei due corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto.

Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero degli studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

Le altre quattordici unità obbligatorie sono ripartite come segue:

area dell'informatica (tabella *A*): otto unità;

area della matematica (tabella *B*): sei unità.

All'interno dell'area della matematica due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed integrale e due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento della matematica discreta.

Inoltre una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi di calcolo numerico ed una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento del calcolo delle probabilità e della statistica matematica.

Art. 170. — Le ulteriori due unità didattiche sono riservate ad uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmene rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree di matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*).

I corsi tra i quali possono essere scelti i complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

Art. 171. — Nell'anno di applicazione sono impartiti gli insegnamenti per complessive sei unità didattiche delle quali quattro sono riservate ai corsi obbligatori per tutti gli studenti nell'area di informatica (tabella *A*).

Le ulteriori due unità didattiche sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree di matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*) ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni.

Art. 172. — Tutti gli insegnamenti dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C*, potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati presso le università dove è istituito il diploma.

Art. 173. — Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente un progetto svolto sotto la guida di un relatore. Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 174. — Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 9 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della facoltà di ingegneria.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti.

Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta a due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica.

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica.

algebra; .
algebra computazionale,
analisi matematica;
equazioni differenziali;
analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
calcolo numerico;
geometria;
geometria combinatoria;
logica matematica;
matematica computazionale;
matematica discreta;
metodi di approssimazione;
ricerca operativa.

TABELLA *C*

Area della fisica e dell'elettronica:

fisica;
fisica generale;
elettronica.

In attesa dell'entrata in vigore del decreto del esidente della Repubblica che definirà i settori entifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle relle *A*, *B* e *C*, potranno essere sostituiti in base al mma 2 dell'art. 172, con gli insegnamenti dello stesso ntenuto, scelti fra quelli attivati del seguente elenco:

analisi e sintesi dei suoni;
architettura degli elaboratori;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
bioelettronica;
calcolo numerico parallelo;
documentazione automatica;
elaborazione di immagini;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
elettronica;
fisica dei semiconduttori;
fisica dello stato solido;
fondamenti dell'informatica;
grafica e sistemi interattivi;
ingegneria del software;
informatica grafica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di fisica matematica;
laboratorio di fisica;
logica matematica;
linguaggi formali e compilatori;
matematica applicata all'elettronica;
metodi matematici per le applicazioni;
modelli per la pianificazione territoriale;
matematica computazionale;
metodi e modelli matematici per le applicazioni;
ottica;
ottica elettronica;
probabilità e statistica;
progetto di sistemi numerici;
ricerca operativa e gestione aziendale;
simulazione;
sistemi informativi;
sistemi dinamici;
struttura della materia;
teoria della propagazione ondosa;
tecnologie fisiche;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
teoria degli automi;
teoria dei grafi;
teoria dei linguaggi;
teoria della funzioni;
teoria delle decisioni;
teoria dei modelli;
teoria dell'informazione e delle trasmissioni;
telematica e sistemi distribuiti;
visione artificiale. .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 18 maggio 1994

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

94A3879

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Lunedì 23 maggio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jean Baptiste Mbonyingingo ambasciatore della Repubblica del Burundi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 23 maggio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ismael Penedo Sole, ambasciatore della Repubblica del Guatemala, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 23 maggio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Roberto Arturo Castrillo Hidalgo, ambasciatore della Repubblica di El Salvador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 23 maggio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mario Rodriguez Martinez, ambasciatore della Repubblica di Cuba, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 23 maggio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Fernando Gerbasi, ambasciatore della Repubblica del Venezuela, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

94A3834

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227 recante: «Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate»

Il decreto-legge 7 aprile 1994, n. 227, recante: «Nuova sede del circolo ufficiali delle Forze armate» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'11 aprile 1994.

94A3882

Mancata conversione del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

Il decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'11 aprile 1994.

94A3883

Mancata conversione del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante: «Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria».

Il decreto-legge 9 aprile 1994, n. 229, recante: «Disposizioni urgenti per la copertura dei posti vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'11 aprile 1994.

94A3884

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 giugno 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1613,72
ECU	1867,40
Marco tedesco	967,46
Franco francese	284,26
Lira sterlina	2430,26
Fiorino olandese	862,86
Franco belga	46,996
Peseta spagnola	11,817
Corona danese	247,77
Lira irlandese	2373,46
Dracma greca	6,443
Escudo portoghese	9,271
Dollaro canadese	1174,90
Yen giapponese	15,521
Franco svizzero	1144,48
Scellino austriaco	137,54
Corona norvegese	223,24
Corona svedese	203,52
Marco finlandese	291,65
Dollaro australiano	1184,79

94A3921

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione del coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1993, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962.

Con decreto ministeriale n. 589 del 7 maggio 1994, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge n. 183/1975 ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1993 è stato stabilito in + 13,617.

94A3835

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 26 maggio 1994 l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Gerli Luigia con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Gunnella, notaio in Firenze, numero di repertorio 7766, consistente nella proprietà di un terzo della metà di due immobili siti in Milano, via Maccdonio Nelloni n. 64, del valore — come da perizia estimativa di parte — in data 15 settembre 1964, di L. 11.600.000.

94A3841

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Perna Paolo Giuseppe e Facondini Vera», in Enna

Con decreto ministeriale 24 marzo 1994, vistato dalla Ragioneria centrale il 17 maggio 1994, visto n. 90, è riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Perna Paolo Giuseppe e Facondini Vera», con sede in Enna, e ne è stato approvato lo statuto.

94A3837

Autorizzazione al liceo ginnasio «O. Flacco» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 828/1 Sett. dell'11 novembre 1993, il liceo ginnasio «O. Flacco» di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un lettore ottico Hitachi del valore di L. 826.000 offerto dalla Zanichelli Editore S.p.a.

94A3836

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Carducci» di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano prot. n. 1621 Div. I del 16 aprile 1994, il liceo ginnasio statale «Carducci» di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 5.000.000, per una borsa di studio alla memoria dello studente Fabio De Simone, a nome della famiglia, i compagni della 3ª-4ª liceo e degli amici.

94A3838

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste n. 1834 del 6 maggio 1994, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Cadin deceduta il 14 gennaio 1993 a Sesto San Giovanni (Milano).

94A3840

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 21 aprile 1994, prot. n. 1.14.11/72 Sett. II, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, la quota dell'eredità disposta dalla defunta sig.ra Stefania Stenovich vedova Mesghez, nata a Trieste il 20 novembre 1907 e qui deceduta il 1° dicembre 1992.

94A3839

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica dei materiali, in Firenze

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 maggio 1994 al n. 2111, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario nazionale per la chimica dei materiali, con sede in Firenze, e ne è stato approvato lo statuto.

94A3891

Autorizzazione all'Università della Basilicata in Potenza ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Potenza n. 3056 del 27 luglio 1993 l'Università degli studi della Basilicata in Potenza è stata autorizzata ad accettare da parte del Consorzio universitario lucano una donazione di L. 490.000.000 da destinare alla costruzione dei laboratori didattici per il corso di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse.

Con decreto del prefetto di Potenza n. 3057 del 27 luglio 1993 l'Università degli studi della Basilicata in Potenza è stata autorizzata ad accettare da parte del Consorzio universitario lucano una donazione di L. 120.000.000 da destinare alla stipula di contratti di diritto privato con lettori di madre lingua straniera.

94A3893

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 6908 del 23 dicembre 1993 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Industrie elettroniche Datalogic S.r.l. di Bologna la donazione di un sistema di visione industriale comprensivo di telecamera, obiettivi, sistema di elaborazione, monitor, software per sviluppo di applicazione da destinare a scopo didattico-scientifico al dipartimento di ingegneria dell'informazione della facoltà di ingegneria, per un valore complessivo di circa L 13.434.624, IVA compresa.

Con decreto del prefetto di Parma n. 6390 del 3 gennaio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dei seguenti autori: Barbieri Olivo, Basilico Dalmazio Gabriele, Castella Vincenzo, Chiaramonte Giovanni Antonio, Giacomelli Mario, Guidi Guido, Iodici prof. Domenico, Migliori Antonio, Pontrelli Fulvio Antonio (detto Fulvio Ventura), Radino Francoso Giuseppe la donazione di opere diverse di arte contemporanea del valore di L. 1.621.800.000 da destinare al centro studi ed archivio della comunicazione - sezione di arte contemporanea.

Con decreto del prefetto di Parma n. 6552 del 3 gennaio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta OR-TEÇ Club di Perugia la donazione di due archivi «Journal S 460 W» del valore di L. 3.488.400 oltre IVA, destinati all'istituto di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 6553 del 3 gennaio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ennio Marani di Parma la donazione di una apparecchiatura DCA 2000 catalogo 5031 Bayer diagnostici, del valore di L. 5.000.000 IVA compresa, a favore della cattedra di endocrinologia - facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 6555 del 3 gennaio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della società Segea S.p.a. di Parma la donazione di un ecografo a sonografia computerizzata del valore di L. 200.000.000, destinato all'istituto di clinica medica e nefrologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 18575 del 3 gennaio 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione volontaria di promozione ricerca tumori di Parma la donazione di un videocolonscopio 1500 MM immergibile della ditta Movi del valore complessivo di L. 24.525.000, IVA compresa, da destinare all'istituto di clinica chirurgica generale toracica e vascolare della facoltà di medicina e chirurgia.

94A3894

Autorizzazione all'Università di Lecce ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Lecce n. 239/94 del 21 febbraio 1994 l'Università degli studi di Lecce è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta I.B.M. Semea S.p.a. di Milano la donazione di prodotti hardware e software del valore di L. 16.291.574, da destinare al dipartimento di matematica.

94A3895

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 maggio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.M.I., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 6 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 7 febbraio 1994;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Corradini, con sede in Cles (Trento) e unità di Cles (Trento) per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 4 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Corradini, con sede in Cles (Trento) e unità di Cles (Trento), per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 28 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), cantieri itineranti sul territorio nazionale e unità di Colico (Como), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 12 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. F.I.S.A. - Fabbrica italiana sedili autoferroviari, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Rivoli di Osoppo (Udine), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 4 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Co.Me. - Confezioni Meldolesi, con sede in Forlì e unità di Meldola (Forlì), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pessa, con sede in Concordia Sagittaria (Venezia) e unità di Concordia Sagittaria (Venezia), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994.

Parere organo competente acquisito in data 18 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Delia, con sede in Firenze e unità di Calenzano (Firenze), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 dicembre 1993;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acofer, con sede in Torino e unità nazionali, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 29 dicembre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria dal 28 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Co.Ri.Me., con sede in Martina Franca (Taranto), unità produttiva ed ufficio di Taranto, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. IVM, con sede in Lissone (Milano) e unità di Lissone (Milano), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 20 dicembre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nervesa moda uomo, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso) e unità di Nervesa della Battaglia (Treviso), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Comitato tecnico del 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 15 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.A.P. - Medicali articoli parafarmaceutici, con sede in Como e unità di Casnate con Bernate (Como), per il periodo dal 27 aprile 1993 al 4 settembre 1993.

Comitato tecnico del 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1993 con decorrenza 27 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 settembre 1993;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tu.Ca.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera) e Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 22 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 18 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Tu.Ca.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera) e Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 1° marzo 1994.

Comitato tecnico del 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 18 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 16 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gozzini, con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa) e unità di S. Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 14 settembre 1993 al 13 marzo 1994.

Comitato tecnico del 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 14 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 dicembre 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda Menarini bus, con sede in Bologna e unità di Bologna e Quarto Inferiore (Bologna), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.A.E., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Emilio Leone, con sede in Firenze e unità di Reggello (Firenze), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 15 agosto 1993.

Nota integrativa acquisita in data 19 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 24 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Armonia, con sede in Como e unità di Como, per il periodo dal 24 novembre 1993 al 23 maggio 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 24 novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 28 aprile 1994;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 25 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio B.M. già *S.a.s. B.M. di Bigucci C. e Fabbria & C.*, con sede in Riccione (Forlì) e unità di Riccione (Forlì), per il periodo dal 25 febbraio 1992 al 24 agosto 1992.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1992 con decorrenza 25 febbraio 1992.

Parere organo competente acquisito in data 14 luglio 1992;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 25 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio B.M. già *S.a.s. B.M. di Bigucci C. e Fabbria & C.*, con sede in Riccione (Forlì) e unità di Riccione (Forlì), per il periodo dal 25 agosto 1992 al 24 febbraio 1993.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 25 agosto 1992.

Parere organo competente acquisito in data 25 gennaio 1993;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Nestor, con sede in Marsciano (Perugia) e unità di Marsciano (Perugia), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 16 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 3 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Nestor, con sede in Marsciano (Perugia) e unità di Marsciano (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 30 luglio 1993.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Indi, con sede in Gravellona Toce (Novara) e unità di Gravellona Toce (Novara), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 14 luglio 1993.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 12 giugno 1993.

Nota integrativa acquisita in data 2 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Polimer Gomma, con sede in Villa Prati di Bagnacavallo (Ravenna) e unità di Villa Prati di Bagnacavallo (Ravenna) per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 18 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tintoria lariana, con sede in Como e unità di Como, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 maggio 1994.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 12 aprile 1994;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Officine meccaniche e fonderie Mordenti, con sede in Verzano Ligure (La Spezia) e unità di Verzano Ligure (La Spezia), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 9 aprile 1994;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Baglietto, con sede in Varazze (Savona) e unità di Varazze (Savona), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 22 marzo 1994;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forlì) e unità di Predappio (Forlì), per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 16 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 9 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14594/6 del 5 aprile 1994;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forlì) e unità di Predappio (Forlì), per il periodo dal 16 febbraio 1993 al 15 agosto 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 1° aprile 1994.

Nota integrativa acquisita in data 9 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Amati Sud ora Amatifrio S.p.a., con sede in Termoli ora Milano e unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 15 ottobre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bi.Erre.Di, con sede in Genova e unità di Genova, La Spezia e Savona, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 22 novembre 1993.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/93;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oreb, con sede in Tito (Potenza) e unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

Parere organo competente acquisito in data 18 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Co.Me. Confezioni meldolesi, con sede in Forlì e unità di Meldola (Forlì), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 27 marzo 1994.

Parere organo competente acquisito in data 19 aprile 1994;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cartacartex, con sede in Roma e unità di Cittaducale (Rieti), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 20 marzo 1994.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 9 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Riam, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Comitato tecnico del 23 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1992 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 gennaio 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Calzaturificio Clement, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993.

Comitato tecnico del 23 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 3 maggio 1993;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Danny Blue di Conti Luigi, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e unità di Nocera Superiore (Salerno), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Comitato tecnico del 23 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 22 novembre 1993;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Global Jeans, con sede in Maierato (Catanzaro) e unità di Maierato (Catanzaro), per il periodo dal 26 dicembre 1992 al 22 maggio 1993.

Comitato tecnico del 23 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1993 con decorrenza 23 novembre 1992.

Parere organo competente acquisito in data 19 maggio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

94A3890

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

biofisica.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A3861

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università degli studi di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia marina.

Facoltà di agraria:

frutticoltura.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3863

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università degli studi di Ancona sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura.

Facoltà di economia:

istituzioni di diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3864

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che, presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Ancona, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A04 - Analisi numerica e matematica applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A3862

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189